

Edizione di lunedì 15 Marzo 2021

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: i temi della 34esima puntata

di Sergio Pellegrino

BILANCIO

L'informativa supplementare nella Nota Integrativa 2020

di Federica Furlani

ENTI NON COMMERCIALI

Non è omessa la dichiarazione dell'ente che utilizza un modello errato

di Luca Caramaschi

AGEVOLAZIONI

I dubbi applicativi del credito R&S&I&D

di Debora Reverberi

AGEVOLAZIONI

Il credito di imposta sponsorizzazioni sportive

di Clara Pollet, Simone Dimitri

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: i temi della 34esima puntata

di Sergio Pellegrino

DIGITAL Master di specializzazione

IL SUPERBONUS E LE ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Scopri di più >

Appuntamento oggi alle **ore 9** con la **34esima puntata** di ***Euroconference In Diretta***.

Nella **sessione di aggiornamento** partiremo con il riassunto di ciò che è avvenuto nella settimana appena conclusasi a livello di **normativa, prassi e giurisprudenza**.

Partiremo dall'analisi del **documento interpretativo 8**, rilasciato dall'**OIC** giovedì 11 marzo e dedicato all'esame del **comma 2 dell'articolo 38 quater della Legge 77/2020** che consente, a determinate condizioni, la **deroga** nell'applicazione delle disposizioni relative alla **prospettiva della continuità aziendale nei bilanci 2020** alla luce della situazione legata alla pandemia.

Per quanto riguarda la **prassi** dell'Agenzia, **12 risposte ad istanze di interpello** (5 delle quali in **materia di superbonus**) e **1 risoluzione**.

Partiremo dalla [**risposta all'istanza di interpello n. 161**](#) dell'**8 marzo**, nella quale è stata esaminata la possibilità di beneficiare del **superbonus** per la realizzazione di **interventi di efficientamento energetico** in relazione ad un'**unità collabente F/2** parzialmente diroccata e per la quale **non vi è la possibilità di dimostrare l'esistenza di un impianto di riscaldamento**.

Poi concentreremo la nostra attenzione sulla [**risposta all'istanza di interpello n. 170**](#) del **10 marzo**, incentrata sulla possibilità di applicare il **regime agevolativo dell'articolo 24-ter del Tuir** da parte di un **cittadino italiano, iscritto all'Aire** e intenzionato a **trasferire la propria residenza fiscale nel Sud Italia, titolare di una pensione erogata dall'Inps**.

A livello di **giurisprudenza della Corte di Cassazione**, ci soffermeremo sulla [**sentenza n. 6591 del 10 marzo**](#), che analizza l'applicabilità del **regime di esenzione dall'imposta di successione e donazione legata al passaggio generazionale**, prevista dal [**comma 4-ter**](#) dell'**articolo 3 del D.Lgs. 346/1990**, in un caso di **trasferimento di partecipazioni** realizzato con un **patto di famiglia**.

Successivamente la parola passerà a **Lucia Recchioni**, che, nella **sessione adempimenti e scadenze**, si concentrerà sul **Modello Eas**, da presentare entro il prossimo **31 marzo**.

La presentazione del modello costituisce una **condizione necessaria** per poter beneficiare delle **agevolazioni fiscali** previste dall'[articolo 148 del Tuir](#) e dall'[articolo 4 D.P.R. 633/1972](#), in materia di **decommercializzazione delle entrate** derivanti da attività rese in conformità degli scopi istituzionali nei confronti degli associati o partecipanti: la **mancata trasmissione, nei termini**, del Modello Eas esclude pertanto la possibilità di fruire delle richiamate **agevolazioni** per le **attività precedenti alla data di presentazione stessa**.

Nella **sessione** dedicata al **caso operativo**, realizzata in collaborazione con il servizio ***Focus Agevolazioni Edilizie*** di ***Euroconference Consulting***, analizzeremo il tema degli **adempimenti legati agli interventi di miglioramento sismico degli edifici**, scelto con il sondaggio della scorsa settimana, tenendo conto anche delle indicazioni fornite con la [risposta all'istanza di interpello n. 168](#) del **10 marzo**, che si è occupata di questa tematica.

Roberto Bianchi nella **sessione di approfondimento** si occuperà invece, approssimandosi il periodo dedicato alla **chiusura dei bilanci di esercizio** e alla **determinazione del relativo onere tributario**, di **alcuni orientamenti sposati dall'Agenzia delle Entrate in fase accertativa**, relativi a vicende afferenti il **reddito di impresa**.

In particolare verranno analizzate le **rinunce ai crediti da parte dei soci** e il concetto correlato di «**incasso giuridico**», il **recupero a tassazione delle somme percepite a titolo di contributo definito dai contribuenti “in conto impianti” e riqualificate dall’Ufficio “in conto capitale”** e, infine, gli **indennizzi contrattuali percepiti dagli acquirenti di partecipazioni a fronte di clausole di garanzie**, in seguito all’emersione di sopravvenienze passive in capo alla società oggetto di compravendita.

La puntata terminerà, come consudine, con la **risposta ad alcuni quesiti** nell’ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate le altre risposte **nell’area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

MODALITÀ DI FRUZIONE DI *EUROCONFERENCE IN DIRETTA*

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l’accesso all’area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

BILANCIO

L'informativa supplementare nella Nota Integrativa 2020

di Federica Furlani

Seminario di specializzazione

LE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO SOCIETARIO E L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E DI PRASSI IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell'esercizio richiede che il contenuto di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario vada corredata da una **puntuale informativa** con **funzione esplicativa ed integrativa**.

La **nota integrativa**, documento che fa parte integrante del fascicolo di bilancio, arricchisce infatti, con dettagli scritti e tabelle esplicative, le informazioni di bilancio, **completando i dati contabili e spiegando** il perché di determinati comportamenti e risultati.

Il **suo contenuto** è definito dalle seguenti fonti normative:

- [articolo 2427 cod. civ.](#) “**Contenuto della nota integrativa**”;
- [articolo 2427-bis cod. civ.](#) “**Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari**”;
- **altre norme del codice civile** diverse dalle precedenti;
- **altre disposizioni diverse dal codice civile**;

che prescrivono l'informativa da esporre, prevedendo altresì l'esposizione di **informazioni complementari** quando ciò è necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

Con riferimento all'**esercizio 2020, anno difficile come conseguenza della crisi sanitaria ed economica** che ha colpito le nostre imprese, anche se in maniera differenziata, la nota integrativa assume un ruolo ancora più importante: in **condizioni di incertezza come quelle che stiamo vivendo**, fornire un'informativa trasparente ai destinatari del bilancio diventa fondamentale, anche in termini di responsabilità dell'organo amministrativo.

Inoltre, a fronte degli interventi e delle deroghe previste dal nostro legislatore per “supportare” il bilancio 2020, la nota integrativa deve fornire un'informativa supplementare nei casi sotto esposti.

- **Deroga alla continuità aziendale**

Le società che si avvalgono della deroga di cui all'[articolo 38-quater L. 77/2020](#) (di conversione del D.L. 34/2020) in tema di continuità aziendale, devono fornire le **informazioni relative al presupposto della continuità aziendale** nella nota integrativa, nelle politiche contabili di cui all'[articolo 2427, comma 1, numero 1\), cod. civ.](#)

In particolare devono descrivere le **significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante** destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di **almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio**, fornendo le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.

Inoltre, nei casi in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano **ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività**, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla **situazione patrimoniale ed economica della società**.

- **Deroga in tema di valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante**

Fermo restando l'informativa da riportare in nota integrativa ai sensi dell'Oic 20 e dell'Oic 21, le società che si avvalgono della **deroga di cui all'articolo 20-quater L. 136/2018**, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di **mantenere i valori dei titoli iscritti nell'attivo circolante risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione** dei titoli in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole, forniscono informazioni circa:

1. le **modalità con cui si sono avvalse della deroga**, indicando i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga;
2. la **differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato** e le **motivazioni** per cui la perdita è stata ritenuta temporanea.

- **Rivalutazione dei beni d'impresa**

Le società che si avvalgono della **rivalutazione** di cui all'[articolo 110 D.L. 104/2020](#) (convertito dalla L. 126/2020) con riferimento ai beni di impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in

corso al 31.12.2019 e ancora presenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2020, devono annotare nella nota integrativa la **rivalutazione effettuata e le modalità adottate per rivalutare i beni ammortizzabili**, oltre all'informativa prevista dai principi contabili di riferimento, che comprende:

1. il criterio adottato per effettuare l'eventuale rivalutazione,
2. la legge che l'ha determinata,
3. l'importo della rivalutazione, al lordo ed al netto degli ammortamenti,
4. l'effetto sul patrimonio netto.

- **Sospensione degli ammortamenti**

Le società che si avvalgono della facoltà di non imputare a conto economico nel bilancio 2020 l'intera quota, o una parte soltanto, di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali ([articolo 60, comma da 7-bis a 7-quinquies, D.L. 104/2020](#), convertito dalla L. 126/2020), devono rendere un'informativa nella nota integrativa in merito a:

1. le **ragioni della deroga** (la volontà di avvalersi della norma emergenziale al fine di favorire una rappresentazione economico-patrimoniale dell'impresa più consona al suo reale valore mitigando in questa maniera l'effetto negativo causato del Covid-19);
2. **l'iscrizione e l'importo della corrisponde riserva indisponibile** (può trattarsi della destinazione di una quota dell'utile netto d'esercizio, oppure di riserve di utili o altre riserve disponibili già iscritte oppure, in caso di incipienza, del rinvio a valere sugli utili netti degli esercizi successivi);
3. **l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.**

La bozza di documento interpretativo Oic n. 9 richiede inoltre che sia indicato **su quali immobilizzazioni e in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti**.

- **Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale**

Le società che, in base a quanto previsto dall'[articolo 6 D.L. 23/2020](#), così come modificato dalla Legge di Bilancio 2021 ([articolo 1, comma 266, L. 178/2020](#)), disapplicano, in caso di perdite d'esercizio emerse in tutto l'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, gli obblighi previsti dal codice civile ([articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter cod. civ.](#)) per le perdite che superano un terzo del capitale sociale, entro o oltre il minimo legale, congelandole fino al termine dell'approvazione del bilancio 2025, devono **indicarle distintamente in Nota integrativa, finché permangono in bilancio, specificando la loro origine e le movimentazioni intervenute nell'esercizio.**

ENTI NON COMMERCIALI

Non è omessa la dichiarazione dell'ente che utilizza un modello errato

di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

LA RIMOZIONE DELL'ERRORE FISCALE: LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In occasione di **Telefisco 2021** l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di prendere posizione su alcune questioni che interessano il **comparto degli enti non commerciali**.

In particolare, oggetto di risposta è stata una tematica talvolta riscontrata in sede di accertamento e cioè l'utilizzo di un **modello dichiarativo errato** da parte dell'ente non commerciale.

Nello specifico il caso ha riguardato un ente non commerciale (e in chiave futura potrebbe interessare anche i nuovi enti del terzo settore) che ha presentato il modello Redditi Società di Capitali pagando in tal modo le **imposte ordinarie anche sui ricavi istituzionali** e che si è chiesto se fosse possibile presentare delle **dichiarazioni integrative/rettificative** utilizzando il **modello corretto** (Redditi Enti non Commerciali) e considerando le imposte impropriamente pagate sulle attività istituzionali come **credito da riportare** negli anni successivi.

In relazione a detta violazione non è sempre stato pacifico se la conseguenza fosse la “**nullità**” (**determinandone quindi l'omissione**) piuttosto che la “**irregolarità**” della dichiarazione, con conseguenze assai diverse nell'uno o nell'altro caso.

Nella risposta fornita dall'Agenzia, che ricordiamo essere “**ufficiosa**” fintanto che non viene trasfusa in un qualche documento ufficiale di prassi, si chiarisce che **la dichiarazione dei redditi** deve considerarsi “**nulla**”, se è redatta su **modelli non conformi** a quelli approvati con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale ([articolo 1, comma 1, D.P.R. 322/1998](#)).

In tale caso si applicherebbero le sanzioni amministrative previste dall'[articolo 1, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#) per i casi di **omessa presentazione** della dichiarazione e in particolare:

- **dal 120% al 240%** dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro;
- da 250 euro a 1.000 euro **se non sono dovute imposte.**

Qualora la dichiarazione omessa fosse presentata dal contribuente **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo** e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, trovano invece applicazione le sanzioni amministrative che vanno:

- **dal 60% al 120%** dell'ammontare delle **imposte dovute**, con un minimo di 200 euro;
- da 150 euro a 500 euro **se non sono dovute imposte.**

Infine, le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere **aumentate fino al doppio** nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

Deve invece intendersi come **“irregolare”** la dichiarazione redatta su stampati **conformi al modello approvato** con provvedimento amministrativo, ma non in conformità allo stesso (si veda a tal proposito la [circolare 23/E/1999](#)).

In detta ipotesi risulta applicabile la sanzione amministrativa prevista [dall'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#) nella più lieve misura che va **da 250 euro a 2.000 euro.**

Ricorda l'Agenzia nella recente risposta fornita in occasione della richiamata manifestazione che, come anche chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (vedi [Cassazione, sentenza n. 9973 del 15.05.2015](#)), tale ultima sanzione **risulta applicabile** solo se l'imponibile indicato non risulta di ammontare inferiore a quello accertato ovvero se le **violazioni non incidono** sul contenuto essenziale della dichiarazione e non si risolva nel caso di dichiarazione infedele.

Tenuto conto di quanto sopra, qualora non si configuri un'ipotesi di infedeltà dichiarativa, secondo l'Agenzia la dichiarazione redatta su un **modello conforme** a quello approvato, ma **diverso da quello prescritto per la propria categoria soggettiva di appartenenza** (nel caso esaminato, il modello Redditi società di capitali in luogo del modello Redditi enti non commerciali):

- non può considerarsi nulla (e quindi omessa);
- in quanto **irregolare** è sanzionabile da 250 euro a 2.000 euro.

Quale **ulteriore conseguenza** la dichiarazione giudicata “irregolare” può essere pertanto **integrata**, laddove originariamente trasmessa entro la scadenza del termine di presentazione ordinario ovvero nei 90 giorni successivi, utilizzando il modello conforme alla **categoria soggettiva di appartenenza** del contribuente (nel caso rappresentato andrà compilato il modello Redditi enti non commerciali e dando evidenza, negli appositi quadri, dei **maggiori versamenti effettuati** e del **maggior credito maturato** che potrà essere chiesto a **rimborso** ovvero **utilizzato in compensazione**, se orizzontale secondo le regole dettate dall'[articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998](#)).

In chiusura vale la pena **osservare** come le considerazioni sinora svolte si ritiene possano certamente applicarsi anche al caso opposto, e cioè **all'utilizzo del modello degli enti non commerciali in luogo di quello delle società di capitali** (situazione che più frequentemente ricorre nel caso delle società di capitali **sportive dilettantistiche** da taluni ritenute soggetti appartenenti al mondo degli enti non commerciali ma che, al contrario, pur godendo di agevolazioni previste per tale comparto, **mantengono la natura di società di capitali** e quindi di soggetti commerciali a tutti gli effetti).

AGEVOLAZIONI

I dubbi applicativi del credito R&S&I&D

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

INCENTIVI ALLE AGGREGAZIONI AZIENDALI E RIFLESSIONI SUI PASSAGGI GENERAZIONALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La quantificazione del credito d'imposta R&S&I&D maturato nel 2020 comporta l'applicazione della nuova disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, oggetto di correttivi nella Legge di Bilancio 2021.

Ad oggi permangono molte incertezze inerenti sia alla decorrenza delle modifiche apportate alla L. 160/2019, sia al meccanismo di calcolo del credito maturato nel periodo d'imposta 2020, in relazione alle quali si auspicano correttivi normativi e/o interventi di prassi dell'Agenzia delle entrate.

L'[articolo 1, comma 1064, lettere a\)-h\), L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021), disponendo la proroga del credito R&S&I&D “*fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022*”, introduce **modifiche** che operano lungo tre linee direttive:

- **potenziamento di aliquote e massimali;**
- **introduzione dell'onere di asseverazione della relazione tecnica;**
- **correttivi alla L. 160/2019** (c.d. Legge di Bilancio 2020).

Potenziamento di aliquote e massimali

L'assenza nella Legge di Bilancio 2021 di indicazioni circa la decorrenza dell'incremento di **aliquote e massimali** previsto dall'articolo 1, comma 1064, lettera f), che modifica direttamente il [comma 203, articolo 1 L. 160/2019](#), ha generato un grande *misunderstanding* fra le imprese beneficiarie, alcune delle quali confidavano nell'applicazione delle nuove misure, più favorevoli, già ai crediti 2020.

A scanso di ogni ulteriore equivoco, in occasione del convegno del 10.02.2021 organizzato dalle associazioni di imprese manifatturiere Federmacchine e Anima con la partecipazione del Mise, **il Ministero ha chiarito che le nuove aliquote e massimali troveranno applicazione a partire dal 2021.**

In effetti **la decorrenza del potenziamento della misura dal 2021** è comprovata da almeno due elementi:

- **il principio generale di irretroattività della norma tributaria** sancito dall'[articolo 3 L. 212/2000](#) (c.d. "Statuto dei diritti del contribuente");
- **l'assenza di stanziamento di risorse finanziarie in relazione al maggiore credito che maturerebbe nell'anno 2020** per effetto delle nuove aliquote e dei nuovi massimali.

Il comma 1 dell'[articolo 3 L. 212/2000](#) stabilisce che "*le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo*" in base a un principio generale contenuto anche nell'articolo 11 delle Preleggi al codice civile, secondo il quale "*La legge non dispone che per l'avvenire*", con la conseguenza che, sebbene si tratti di disposizioni a favore del contribuente, **nel silenzio di Legge aliquote e massimali maggiorati dovrebbero applicarsi a decorrere dal credito maturato nel 2021**.

Esaminando inoltre **la relazione tecnica alla L. 178/2020 non compare lo stanziamento di maggiori risorse finanziarie sul 2021**, che il potenziamento di aliquote e massimali avrebbe comportato: i maggiori oneri sono riferiti ai periodi dal 2022 al 2025, in relazione agli effetti finanziari stimati sugli incrementi dei crediti 2021 e 2022 che si manifesteranno nel triennio successivo.

Asseverazione della relazione tecnica

L'onere introdotto dalla lettera g) dell'[articolo 1, comma 1064, L. 178/2020](#) è **finalizzato ad "assicurare maggiore certezza alle imprese sull'ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute"**.

La *ratio legis* e l'analogia con la L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) che, nell'introdurre l'obbligo di relazione tecnica ne prevedeva l'applicazione già dal 2018, **lasciano presagire la retroattività dell'onere documentale ai crediti maturati nel 2020**.

Sul tema, in occasione del sopra citato convegno del 10.02.2021, **il Mise ha confermato l'applicazione retroattiva a tutela delle imprese beneficiarie**.

L'applicazione al 2020 peraltro risulta compatibile con lo Statuto dei diritti del contribuente, che all'[articolo 3, comma 2, L. 212/2000](#) prevede che "*In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore*".

Sul punto è bene segnalare che **le imprese necessitano di chiarimenti in relazione alle modalità di assolvimento del nuovo onere documentale**.

In particolare non è chiaro come si concili **l'asseverazione della relazione tecnica da un soggetto terzo** con l'obbligo, non abrogato, dell'[articolo 1, comma 206, L. 160/2019](#), che dispone che la relazione debba essere predisposta:

- per le attività *intra-muros*, a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto, **controfirmata dal legale rappresentante dell'impresa** nella forma di **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- per le attività *extra-muros*, a cura del **soggetto commissionario che esegue le attività**.

Correttivi alla L. 160/2019

Le lettere dalla b) alla e) dell'[articolo 1 L. 178/2020](#) introducono **precisazioni e correttivi alla L. 160/2019** che “**rispondono a esigenze di coordinamento sistematico** e sono finalizzate a meglio chiarire l’ambito applicativo dell’agevolazione”.

Fra le modifiche apportate si segnalano in particolare le seguenti che potrebbero incidere sulle quantificazioni dei crediti R&S&I&D maturati nel 2020:

- **l’introduzione dei software** fra le spese di quote di ammortamento e canoni (lettera b) ammissibili al **credito d’imposta design e ideazione estetica**, all’[articolo 1, comma 202, L. 160/2019](#), analogamente ai crediti R&S e IT;
- **l’introduzione del doppio massimale per le spese dei servizi di consulenze ed equivalenti (lettera d)** nel credito d’imposta IT, all’[articolo 1, comma 201, L. 160/2019](#), pari al 20% delle spese della lettera a) **ovvero della lettera c**.

La decorrenza di tali rettifiche e precisazioni, che **parrebbe ragionevole intendersi retroattiva**, non è stata esplicitata nella Legge di Bilancio 2021 e sul punto si attendono conferme.

Regole di calcolo del credito R&S&I&D 2020

L’introduzione del nuovo credito d’imposta R&S&I&D ex L. 160/2019 ha **rivoluzionato il meccanismo di calcolo**, che rispetto al precedente credito ex D.L. 145/2013 risulta:

- **basato sul metodo volumetrico**, con irrilevanza della media storica del triennio 2012/2014;
- soggetto ad **aliquote e massimali di credito d’imposta unici per tipologia di attività**;
- soggetto a **massimali di spesa su alcune fattispecie**, ancorati all’ammontare delle spese **del personale ovvero delle spese per contratti di ricerca extra-muros**;
- caratterizzato da **maggiorazioni del 150% della base di calcolo** per le spese del personale di giovani qualificati neo assunti e per le spese dei contratti di R&S commissionati a soggetti qualificati.

In relazione ai massimali di spesa da applicarsi ai servizi di consulenza ed equivalenti (limite del 20%) e ai materiali (limite del 30%) la L. 160/2019 ha introdotto **un doppio parametro di riferimento alternativo spese del personale (lettera a) ovvero spese per contratti di ricerca extra-muros (lettera c)**.

Gli aspetti non chiari circa l'applicazione dei tetti di spesa sono i seguenti:

- **i massimali vanno verificati sul totale attività rispettivamente di R&S, IT, IT 4.0 e green e design realizzate nel 2020 oppure sui singoli progetti di ciascuna fattispecie?**
- **come si applica il doppio parametro di riferimento alternativo nel caso in cui coesistano spese del personale e spese per contratti di ricerca:** l'impresa può optare per il maggiore dei due o deve sempre avere riguardo alle spese del personale come parametro prevalente?
- **nel calcolo dei massimali di spesa le maggiorazioni del 150% devono essere considerate?** Sul punto i chiarimenti dell'[articolo 1, comma 1064, lettera c\) n. 3, L. 178/2020](#) sembrano confermare che la maggiorazione per giovani qualificati neoassunti rilevi mentre quella per contratti di R&S con Università e istituti di ricerca residenti non debba essere considerata.

Credito R&S&I&D – aliquote e massimali 2020

Credito d'imposta	Aliquota	Massimale di credito	Quote annuali
Credito R&S	12%		
Credito R&S nel Mezzogiorno e regioni centro Italia colpite dai sismi 2016 e 2017	45% piccole imprese 35% medie imprese 25% grandi imprese	3 milioni di euro	3
Credito innovazione tecnologica	6% Se finalizzato ad un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0	1,5 milioni di euro 1,5 milioni di euro	
Credito <i>design</i> e ideazione estetica	10%		
	6%	1,5 milioni di euro	

AGEVOLAZIONI

Il credito di imposta sponsorizzazioni sportive

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

**LA RIFORMA DELLO SPORT: COSA CAMBIA NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA
DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE?**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Entro il 1° aprile è possibile presentare la **domanda per il riconoscimento del credito di imposta sulle attività di sponsorizzazione sportiva**, di cui all'[articolo 81 D.L. 104/2020](#) convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020. Il **D.P.C.M. 30.12.2020** ne ha stabilito le **modalità operative**.

Il contributo, riconosciuto nella misura del **50% della spesa sotto forma di credito di imposta** utilizzabile in compensazione, è finalizzato ad incentivare gli investimenti in campagne pubblicitarie **effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020**, nel limite di spesa di 90 milioni di euro.

Nel caso di **insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse**, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al **5 per cento del totale delle risorse annue**.

Beneficiari sono le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero **società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni** operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Sono **esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie** nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla **L. 398/1991**.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di **importo complessivo non inferiore a 10.000 euro** e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'[articolo 85, comma 1, lettere a\) e b\), Tuir](#), relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, **almeno pari a 150.000 euro** e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Le società sportive professionalistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche devono **certificare di svolgere attività sportiva giovanile.**

Il corrispettivo sostenuto per le spese costituisce, per il soggetto erogante, **spesa di pubblicità**, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte e deve **risultare da apposita attestazione rilasciata** dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati presentano apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, **entro il 1° aprile 2021**, mediante uno specifico modulo disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione presentata, provvede alla concessione del contributo, **sotto forma di credito d'imposta**, nel rispetto del limite complessivo delle risorse disponibili e ne dà comunicazione ai soggetti beneficiari mediante **pubblicazione di un apposito elenco** sul proprio sito istituzionale.

Il credito d'imposta è **utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco** dei soggetti beneficiari, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), presentando il **modello F24** esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

Il Dipartimento per lo sport procede al recupero del credito d'imposta **indebitamente utilizzato**, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del [Regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#) della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del [Regolamento \(UE\) n. 1408/2013](#) della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, e del [Regolamento \(UE\) n. 717/2014](#) della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.